

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/542 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2016****sulla concessione di assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione alla Grecia (2015/1181) ⁽¹⁾**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Grecia ha chiesto nuova assistenza finanziaria da parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) e vi è un accordo in linea di principio per fornire l'assistenza richiesta.
- (2) In attesa del varo di tale assistenza la Grecia necessita tuttavia di un finanziamento ponte che permetta di preservare l'integrità della zona euro, di preservare la stabilità finanziaria e di scongiurare un ulteriore inadempimento degli obblighi di rimborso da parte della Grecia. In considerazione delle gravi perturbazioni economiche e finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del governo, il 15 luglio 2015 la Grecia ha ufficialmente chiesto all'Unione un'assistenza finanziaria urgente per salvaguardare la stabilità finanziaria in Grecia, nella zona euro e nell'Unione. L'assistenza prestata alla Grecia dal MES servirà a rimborsare il prestito ricevuto dalla Grecia nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).
- (3) Il progetto di programma di aggiustamento economico e finanziario (il «programma») presentato dalla Grecia alla Commissione e al Consiglio mira ad assicurare l'adozione di una serie di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo.
- (4) In base alla valutazione operata dalla Commissione d'intesa con la Banca centrale europea (BCE), la Grecia necessita di finanziamenti per un importo totale di 7 160 milioni di EUR nell'arco del mese di luglio 2015. È opportuno stabilire modalità finanziarie dettagliate in un accordo di prestito.
- (5) È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione.
- (6) La Grecia ha presentato alla Commissione e al Consiglio il programma volto ad assicurare l'adozione di una serie di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo. Il 15 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo a livello di servizi tra il governo e la Commissione sul programma che costituirà l'oggetto di un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica (il «memorandum d'intesa»).
- (7) Attraverso missioni e grazie alle relazioni periodiche delle autorità greche, la Commissione dovrebbe verificare periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza.
- (8) L'assistenza dovrebbe essere fornita per contribuire all'esito positivo dell'attuazione del programma.
- (9) Gli Stati membri della zona euro hanno comunicato il loro impegno a rimborsare congiuntamente e tempestivamente, mediante un apposito meccanismo, a ciascuno Stato membro non appartenente alla zona euro l'importo da esso pagato in termini di risorse proprie corrispondente all'uso del bilancio generale dell'Unione in caso di perdite derivanti dall'assistenza finanziaria dell'Unione nei confronti di uno Stato membro della zona euro a norma del regolamento (UE) n. 407/2010. Saranno inoltre predisposti meccanismi adeguati al fine di evitare la sovracompensazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro in caso di attivazione di strumenti volti a proteggere il bilancio generale dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compensazione dei crediti e pagamenti nel corso del tempo.

⁽¹⁾ Il presente atto è stato originariamente adottato solo in inglese e pubblicato nella GUL 192 del 18.7.2015, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1.

